



Scheda tecnica – Colture perenni

Pacchetto di misure per un'agricoltura più sostenibile

Version 9 novembre 2022

Cambiamenti e nuove misure per le colture perenni

Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», gli attuali contributi per l'efficienza delle risorse (CER) per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in frutticoltura e viticoltura vengono rielaborati ed estesi ad altre colture perenni. I contributi per i sistemi di produzione (CSP) non consentono soltanto di ridurre il rischio associato all'uso di prodotti fitosanitari ma, nel complesso, servono anche per promuovere una forma di produzione seminaturale e rispettosa dell'ambiente e quindi per ottimizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari nonché per preservare la fertilità del suolo e promuovere la biodiversità. I gestori hanno altresì la possibilità di testare nuove pratiche su una o più superfici dell'azienda nell'ottica di un'agricoltura biologica e sostenibile. La partecipazione è consentita a tutte le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti con le rispettive colture.

In relazione alle colture perenni, fatta salva un'eccezione, le aziende bio possono beneficiare di tutti i contributi. Le aliquote dei contributi CSP per l'agricoltura biologica restano invariate.

I nuovi CSP per le colture perenni entrano in vigore il 1° gennaio 2023. La partecipazione è facoltativa e la notifica avviene secondo le disposizioni cantonali congiuntamente agli altri programmi dei pagamenti diretti per l'anno successivo.

Notifica

È possibile notificare più superfici per misure CSP differenti (p.es. una superficie per la rinuncia a erbicidi e un'altra per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura).

Sulla stessa superficie si possono combinare varie misure CSP (p.es. gestione con mezzi ausiliari bio e strisce per organismi utili, oppure rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura).

La misura deve essere messa in atto sull'intera superficie notificata.

Le scadenze per la notifica vengono comunicate dalle rispettive sezioni cantonali dell'agricoltura.

Durata d'impegno

Per le misure è stabilita una durata d'impegno di quattro anni consecutivi, tranne per la misura concernente la copertura adeguata del suolo in viticoltura.

Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione

Se non è possibile adempiere le esigenze dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), è necessario informare immediatamente il servizio cantonale competente (art. 100 cpv. 3 OPD). La notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo o il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.

Con una prima notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione durante la durata d'impegno di quattro anni, l'azienda non riceve alcun CSP per la rispettiva superficie.

A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione, quest'ultima è valutata come una lacuna.

Rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura

Con la rinuncia ai prodotti fitosanitari (PF) dopo la fioritura (tranne quelli autorizzati nell'agricoltura biologica) s'intende ridurre l'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi nonché il rischio di residui. Grazie alle sinergie con label privati si prevedono un effetto positivo sulla commercializzazione e un valore aggiunto per la produzione.

L'impiego di rame per ettaro e anno è limitato e non deve superare quello consentito nella produzione biologica, onde ridurre al minimo l'arricchimento di rame nel suolo e preservarne l'attività e la fertilità.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 70 OPD:

- dopo la fioritura è possibile impiegare soltanto i prodotti fitosanitari menzionati nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica;
- l'impiego di rame per ettaro e anno non può superare il valore stabilito.

Tabella 1: Colture che danno diritto ai contributi e contributi per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura

Coltura	Stadio fenologico	Quantità max. rame ha/anno
Frutta a granelli mele, pere, cotogne	BBCH 71 (calibro dei frutticini 10 mm)	1,5 kg
Frutta a nocciolo e altra frutta, esclusa frutta a granelli	Frutta a nocciolo: BBCH 71 (ingrossamento degli ovari) Altra frutta: BBCH 71 (inizio della crescita della frutta)	3,0 kg
Viticultura	BBCH 73 (acino della dimensione di un grano di pepe)	1,5 kg
Coltivazione di bacche	BBCH 71 (sviluppo dei primi frutti di base)	3,0 kg
Importo del contributo per anno		

CHF 1 100.-/ha

Osservazioni

- Lo stadio «dopo la fioritura» si rifà agli stadi fenologici secondo la scala BBCH ed è definito per ogni singola coltura.
- Appena la varietà più precoce della superficie notificata raggiunge lo stadio previsto, è possibile utilizzare soltanto i prodotti fitosanitari ammessi nell'agricoltura biologica.
- È ammesso l'uso di microrganismi (parte B), macrorganismi (parte c) e sostanze di base (parte D) omologati di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).
- Viste le esigenze più severe concernenti i valori massimi per l'impiego di rame, le superfici notificate possono ricevere anche i contributi di cui agli articoli 66 e 71 OPD.
- I valori limite per l'utilizzo del rame si applicano per superficie notificata e non come valore medio per azienda.
- Sulle superfici con diverse varietà si applica la rinuncia ai prodotti fitosanitari non appena la varietà più precoce raggiunge lo stadio previsto.

Gestione con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Con questa misura s'intende ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e concimi minerali per tutelare l'ambiente e in particolare offrire la possibilità ai gestori di migliorare le proprie conoscenze per coltivare una o più superfici dell'azienda secondo le direttive dell'agricoltura biologica. Nell'arco di diversi anni le aziende potranno quindi acquisire esperienza nella coltivazione delle proprie colture perenni secondo le direttive dell'agricoltura biologica e ciò ne agevolerà la conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. In questo contesto vi è una differenza rispetto alla coltivazione biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica che esige una produzione biologica sull'intera azienda, su un'unità di produzione o sull'intera superficie occupata da colture perenni (p.es. tutte le superfici viticole) dell'azienda. I prodotti ottenuti sulle superfici con questa misura CSP non possono essere commercializzati come bio.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71 OPD:

- per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi menzionati nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica;
- le esigenze devono essere adempiute per quattro anni consecutivi, a meno che durante la durata d'impegno l'intera azienda non sia convertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Tabella 2: Colture che danno diritto ai contributi e contributi per la gestione con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Superfici con colture che possono beneficiare di contributi
Frutticoltura nei frutteti mele, pere, cotogne, ciliegie, prugne, susine, albicocche, pesche, kiwi, sambuco, noci
Viticoltura
Coltivazione di bacche
Permacoltura miselazione su piccola scala di diverse colture con più del 50 % di colture speciali sulla superficie
Importo del contributo per anno
CHF 1 600.-/ha

Osservazioni

- Per i prodotti ottenuti dalle superfici che beneficiano di questo contributo non è ammessa una designazione secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica. In caso di conversione all'agricoltura biologica, i contributi non possono più essere versati.
- Il contributo è versato per otto anni al massimo a partire dalla notifica, da parte dell'azienda, della prima superficie.
- Nessun contributo è versato per le superfici che ricevono un contributo secondo l'articolo 66 OPD.

Rinuncia a erbicidi

La misura subentra ai contributi per l'efficienza delle risorse «riduzione di erbicidi in frutticoltura e viticoltura». Il suo obiettivo è sostituire l'impiego di erbicidi con la lotta meccanica alle malerbe o con altre misure. La notifica resta specifica delle superfici.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71a OPD:

- rinuncia a erbicidi;
- le esigenze devono essere adempiute sulla superficie per quattro anni consecutivi.

Tabella 3: Colture che danno diritto ai contributi e contributi per la rinuncia a erbicidi

Superfici con colture che possono beneficiare di contributi
Frutticoltura nei frutteti mele, pere, cotogne, ciliegie, prugne, susine, albicocche, pesche, kiwi, sambuco, noci
Viticoltura
Coltivazione di bacche
Permacoltura
Piante aromatiche e medicinali pluriennali
Luppolo, rabarbaro, asparagi
Importo del contributo per anno
CHF 1 000.-/ha

Eccezioni

- È ammesso un trattamento mirato e puntuale (p.es. con vaporizzatore a zaino) con erbicidi fogliari per preservare l'area direttamente attorno al ceppo o al tronco in fase di sfalcio o di lotta meccanica alle malerbe.
- Non è ammesso il trattamento pianta per pianta sulle file o tra le file in caso di piante problematiche.
- Non vi sono limiti per quanto concerne il numero di trattamenti.
- Non è consentito il trattamento in bande.

Osservazioni

Non è versato alcun contributo per le colture seguenti:

- superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 OPD a eccezione dei vigneti con biodiversità naturale;
- colture protette tutto l'anno (tunnel, serre).

Copertura adeguata del suolo in viticoltura

La fertilità del suolo è fondamentale per la produttività a lungo termine. Si promuove l'inerbimento tra le file e il riutilizzo delle vinacce sulle particelle di vite.

Condizioni per i contributi

Per la misura si applica l'articolo 71c OPD:

- Ogni superficie viticola dell'azienda deve essere inerbita almeno per il 70 per cento, il requisito deve essere rispettato su tutte le superfici dell'azienda.
- L'inerbimento permanente tra le file conta come copertura del suolo e può essere spontaneo od ottenuto con la semina (p.es. sovescio, vegetazione naturale o strisce per organismi utili).
- Le vinacce (fresche o compostate) vengono riportate e ridistribuite sui vigneti dell'azienda.
- La quantità di vinacce corrisponde almeno all'equivalente della resa in uva dell'intera azienda.
- È stato abrogato l'obbligo di soddisfare i requisiti per quattro anni consecutivi.

Tabella 4: Colture che danno diritto ai contributi e contributi per la copertura adeguata del suolo in viticoltura

Superfici con colture che possono beneficiare di contributi
Vigneti
Importo del contributo per anno
CHF 1 000.-/ha

Osservazioni

- Nei vigneti, con copertura del suolo si intende l'inerbimento permanente tra le file.
- L'inerbimento può essere spontaneo od ottenuto con la semina (p.es. sovescio, vegetazione naturale o strisce per organismi utili).
- Esempio di calcolo per la quantità di vinacce riportate sull'azienda: un raccolto di 8 000 kg uva/ha genera circa 6 000 l di mosto d'uva e circa 2 000 kg di vinacce, che devono essere riportate sulla superficie viticola dell'azienda.
- Gli apporti di vinacce vanno riportati nel bilancio delle sostanze nutritive.

Strisce per organismi utili

Il contributo per strisce per organismi utili nelle colture perenni contribuisce alla promozione della biodiversità funzionale, favorendo in modo mirato gli organismi utili e gli impollinatori. Incoraggiando il controllo naturale dei parassiti è possibile ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. Al tempo stesso la promozione degli organismi utili e degli impollinatori contribuisce alla promozione della biodiversità in agricoltura.

Condizioni per i contributi

Secondo l'articolo 71b OPD, possono essere versati contributi per le seguenti colture:

- viticoltura;
- frutticoltura nei frutteti (mele, pere, cotogne, ciliegie, prugne, susine, albicocche, pesche, kiwi, sambuco, noci);
- coltivazione di bacche;
- permacoltura.

Tabella 5: Esigenze per strisce per organismi utili nelle colture perenni

Strisce per organismi utili nelle colture perenni	
Ubicazione	Soltanto superfici nelle zone di pianura e collinare
Miscele di sementi	Soltanto miscele pluriennali autorizzate dall'UFAG*; sono previste nuove miscele (procedura di autorizzazione in corso; presumibilmente in commercio dal 2023)
Durata d'impegno	min. 4 anni consecutivi
Ubicazione fissa	Restano nello stesso luogo per tutta la durata d'impegno
Impianto	Semina prima del 15 maggio, tra le file, su almeno il 5 per cento della superficie notificata per le colture perenni
Sfalcio	In modo alternato su metà della superficie; tra 2 sfalci devono passare 6 settimane
Transito	Ammesso
Prodotti fitosanitari	Non ammessi (sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche; il principio attivo deve essere omologato per l'impiego sulle strisce per organismi utili per l'applicazione sulle rispettive specie di piante problematiche. Sulle strisce per organismi utili in frutticoltura il principio attivo deve essere omologato per l'applicazione sul tipo di SPB «alberi da frutto ad alto fusto nei campi» e in viticoltura per il tipo di SPB «vigneti con biodiversità naturale» ¹).
Impiego di insetticidi nelle colture	Limitazione tra il 15.05. e il 15.09.: nelle file con strisce per organismi utili intermedie sono consentiti soltanto gli insetticidi menzionati nell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181), ad eccezione dello Spinosad
Concimazione	Non ammessa
Risemina	Dopo quattro anni
Importo del contributo per anno	
	CHF 4 000.-/ha di strisce per organismi utili**

¹ La Scheda tecnica – Trattamenti con erbicidi sulle superfici per la promozione della biodiversità verrà aggiornata e pubblicata dal 2023 su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità > Informazioni complementari – Documentazione.

** A causa del rischio di alterare la flora autoctona, le miscele di sementi attualmente incluse nella procedura di omologazione non possono essere impiegate nelle Alpi centrali e meridionali. Pertanto si sta vagliando la possibilità di adeguarle per l'impiego in tali regioni.*

*** Il contributo è versato esattamente per il 5 per cento della superficie della coltura perenne notificata. Il contributo per strisce per organismi utili su un ettaro con colture perenni è quindi pari a 200 franchi. Le strisce per organismi utili non hanno alcun influsso sugli altri pagamenti diretti della superficie della coltura perenne notificata. Ad esempio il contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento per le superfici campicole aperte e le colture perenni è sempre pari a 400 franchi l'ettaro.*

Osservazioni

- È possibile notificare più colture (p.es. mele, ciliegie, vite) per azienda con strisce per organismi utili.
- Per i «vigneti con biodiversità naturale» e le «superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione, tipo 16» non vengono versati contributi per strisce per organismi utili.
- Le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità (7 %; 3,5 % per le colture speciali) nell'azienda agricola. Si computa il 5 per cento delle superfici con colture perenni notificate.



Figura 1: Strisce per organismi utili in viticoltura

Nota

Per eventuali domande concernenti l'attuazione, si prega di rivolgersi alla sezione dell'agricoltura del proprio Cantone al momento dell'iscrizione ai programmi (in autunno).

Colophon

Editore AGRIDEA
 Eschikon 28
 CH-8315 Lindau
 +41 (0)52 354 91 00
 kontakt@agridea.ch
 www.agridea.ch

Autori Johannes Hanhart,
 Corinne Zurbrügg,
 Anja Gramlich,
 Johanna Schoop,
 Nadia Frei,
 AGRIDEA

Foto fig. 1: Katja Jacot, Agroscope

Su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura

© AGRIDEA, novembre 2022

